



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione Sindacale n° 65 del 06/10/2020

**OGGETTO: NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AVVOCATO DOTT.SSA. CAVALLARO ROSSANA**

SINDACO

Premesso che I D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l'art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE l'art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: "1. *Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*"

CHE la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando che ..."*l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;*"

RICHIAMATA in proposito la deliberazione G.C.n. 10 del 20 febbraio 2019 concernente il "Regolamento area delle posizioni organizzative";

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C.n. 25 del 28 marzo 2019 concernente "Modifica allegato "A" del "Regolamento area delle posizioni organizzative";

VISTO l'articolo 6 del predetto Regolamento che dispone "... *I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di posizione organizzativa sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione* ";

VISTO il combinato disposto dell'articolo 2 del Regolamento del nucleo di valutazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2014 e dell'articolo l'art. 11 del Regolamento, per la valutazione della performance, approvato con deliberazione G.C.n. 17 del 29.03.2018 ;

RICHIAMATO l'articolo 3 del Regolamento del nucleo di valutazione approvato con deliberazione n. 2 del 13.01.2014 , che recita :

" b) *Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;*

RICHIAMATA la Delibera n. 63 del 24 gennaio 2018 dell'ANAC adottata su Atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018, concernente ipotesi di conflitto di interesse che testualmente precisa:

"...-La disciplina riguardante la composizione e le funzioni dell'OIV è contenuta all'art. 14 del citato decreto che, al comma 8, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett.d), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 pone espressamente il divieto di nominare, quali componenti dell'organo, i dipendenti Autorità Nazionale Anticorruzione dell'amministrazione stessa o coloro che rivestano incarichi politici e sindacali.... L'art. 14 del d.lgs. 150/2009, tuttavia, non trova applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali; il successivo art. 16 del decreto infatti, prevede, al comma 2, che «le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma...». Le regioni e gli enti locali, quindi, non solo non sono tenuti a dotarsi dell'OIV, potendo attribuire le relative funzioni ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione, ma ad essi nemmeno si applicano le previsioni in tema di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per la nomina dei componenti dei suddetti organismi di controllo, diversamente da quanto previsto, per le altre

amministrazioni pubbliche, dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009...";

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 14 in data 07.02.2020 con il quale sono stati nominati quali componenti del Nucleo di Valutazione un componente esterno ed il segretario comunale con funzioni di Presidente ;

RILEVATO che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell'art.7, comma 6 quater del D.Lgs 165/2001 e che la stessa rientra tra le competenze del sindaco ai sensi dell'art. 4 , comma 2, lett.g) della legge 15/2009;

CONSIDERATO che, in data 29 settembre 2020, con nota prot.10303, il componente Dott. Caccamo Francesco ha rassegnato le dimissioni quale componente esterno del Nucleo di Valutazione dei dirigenti del Comune di Castel di Iudica;

DATO ATTO è stato individuato "intuitu personae" quale membro esterno l'avvocato Dott.ssa **Cavallaro Rossana**, esperta in Diritto Previdenziale e del Lavoro, Diritto di Famiglia, Diritto Penale, Diritto Minorile, Diritto dell'Immigrazione;

VISTO il curriculum vitae dell'Avv. Dott.ssa Cavallaro Rossana, pervenuto in data 06/10/2020 prot. 10537 ;

RITENUTO necessario ed indispensabile procedere alla nomina del componente esterno, onde assicurare il normale funzionamento del sistema di valutazione e l'effettuazione di ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge e dall'ordinamento interno del Comune ;

- **Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;**
- **Visto l'articolo 4 della Legge Regionale n. 32/94;**

DETERMINA

1. Di nominare quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, il seguente professionista:
- **Avv. Dott.ssa Cavallaro Rossana**, esperta in Diritto Previdenziale e del Lavoro, Diritto di Famiglia, Diritto Penale, Diritto Minorile, Diritto dell'Immigrazione ;
2. Di dare atto che il presente incarico cesserà il 31/12/2020 ;
3. Di dare atto, altresì che al componente esterno spetta un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo pari a quello percepito dal Revisore dei Conti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'istituzione del Nucleo di valutazione , rapportato ai mesi dell'effettivo incarico,
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per l'adozione di ogni conseguente adempimento gestionale ivi compreso l'impegno di spesa;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del provvedimento stesso e del curriculum vitae del componente del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Vita Lepiscopo

Castel di Iudica, 06/10/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.

2020